

r.g. xx/2024 PU

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Sezione Civile
Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice rel. ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:
SPV, e per essa quale procuratrice **SERVICER S.P.A.**,

RICORRENTE

finalizzato ad ottenere la apertura di liquidazione controllata di
DEBITORE

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso in data 28.6.2024 per la liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 66 C.C.I.I., depositata dal creditore **SPV**, e per essa quale procuratrice **SERVICER S.P.A.**;

considerato che all'udienza del 19.9.2024, il creditore ha insistito per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, mentre nessuno è comparso per il debitore;

considerato che sussiste la legittimazione dell'istante, risultando titoli giudiziali in suo favore; ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale "per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III";

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CC I in un Comune (Comune di Omissis) ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;

b) il debitore non risulta assoggettabile alla **liquidazione giudiziale** ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'OCC;

d) dalla documentazione acquisita emerge che il debitore versa in una situazione di conclamata insolvenza in quanto, a fronte del debito verso l'istante (pari ad oltre 2 milioni di euro, come da titoli giudiziali in atti, cfr. sentenza Tribunale Pesaro del 2019 e sentenza Corte di Appello del 2023) ed al debito di oltre euro 60.000,00, come da cartelle e avvisi in atti acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, il debitore risulta titolare di:

- immobili in Omissis, sottoposti a ipoteca volontaria per euro 220.000,00 (iscrizione del 09/12/2009 - Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxxx) e giudiziale per euro 100.000 (iscrizione del 21/04/2017 - Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxxx) oltre a pignoramento immobiliare (trascrizione del 08/07/2020 - Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxxx).

- immobili in Omissis, sulla cui vendita risulta invero annotazione n. xxxx del 15/05/2015 (Sentenza dichiarativa di nullità per simulazione), oltre a ipoteca giudiziale per euro 250.000,00

(del 12/08/2008 - Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxxx), pignoramento (trascrizione del 14/02/2013 - Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxx), ipoteca giudiziale per euro 100.000 (iscrizione del 29/05/2013 - Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxxx), ipoteca giudiziale per euro 290.000,00 (iscrizione del 04/07/2013 - Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxxx); rinnovo sequestro conservativo (trascrizione del 14/10/2014 - Registro Particolare xxxxx Registro Generale xxxx con successivi annotazione di restrizioni beni), pignoramento (trascrizione del 18/05/2017 - Registro Particolare xxxxx Registro Generale xxxxx);

e) dalla documentazione prodotta ed acquisita risulta che il debitore ricopra le seguenti cariche:

1. Omissis srl" (CF: xxxxxx) - Carica: amministratore unico; società con capitale deliberato pari ad euro 10.000 e versato 2.500,00 ed i cui beni risultano già sottoposti a pignoramento con atti del 17.9.2020 nn. xxxxx e xxxx (cancellazione del 15.1.2024) e del 13.6.2018 nn. xxxx e xxxx (cancellazione del 15.1.2024), ultimo bilancio depositato al 2010;

2. Omissis S.r.l. (CF: xxxxxx) - Carica: amministratore unico; società con capitale deliberato e sottoscritto pari ad euro 10.328,00, già sottoposta a concordato preventivo, con decreto di omologa del 2.7.2014;

3. Omissis S.r.l. (CF: xxxxxx) – Carica: consigliere; società con capitale versato euro 1.549; società già sottoposta a procedura concorsuale – sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Messina trascritta del 15.2.2001;

ritenuto che, pertanto, il debitore versi in stato di sovraindebitamento, atteso che risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse; rilevato che il resistente non ha eccepito l'insussistenza di debiti scaduti e non pagati per ammontare complessivamente superiore ad euro 50.000,00 né ha contestato o provato l'assenza di insolvenza;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

rilevato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e comporta lo spossessamento del debitore, salvi i limiti di cui all'art. 268 comma 4 CC II;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente verrà in concreto determinata dal Giudice delegato, una volta acquisita tramite il liquidatore specifica documentazione attestante le spese correnti;

rilevato che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salvo che il liquidatore non vi subentri, secondo valutazione che questi deve esternare in sede di programma di liquidazione, ove è chiamato a motivare la scelta nel senso della convenienza ad effettuare il subentro oppure a presentare istanza al Ge per la definitiva improseguibilità;

considerato che, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iv) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; v) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; vi) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del

debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum; ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC I e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;

ritenuto, quanto alla nomina del Liquidatore, che si provvede alla nomina dell'Avv. Omissis, con studio in Omissis;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI,

- 1) Dichiaro l'apertura della liquidazione controllata di **DEBITORE** (C.F. xxxxx,) nato in Omissis, il 20.02.1972 e residente in Omissis, alla Via Omissis,
- 2) Nomina Giudice delegato il **Dott. Elio Bongrazio**;
- 3) Nomina liquidatore l'**Avv. Omissis**, con studio in Omissis;
- 4) Ordina al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di **giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore**, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito e acquisendo dalla debitrice specifica documentazione comprovante le spese correnti;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio. Rimette pertanto al liquidatore, quanto alle procedure esecutive immobiliare pendenti la valutazione della convenienza a subentrarvi o meno (in quest'ultimo caso presentando istanza al Ge per la definitiva improseguibilità), valutazione che andrà espressamente motivata in sede di programma di liquidazione;
- 9) Dispone che il liquidatore;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma di liquidazione che contenga l'indicazione dei tempi, delle spese e delle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

10) Ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 31/10/2024, tenutasi con applicativo Teams.

Il Giudice, Il Presidente

Dott.ssa Daniela Angelozzi, Dott. Elio Bongrazio

EX PARTE CREDITORIS